

Schema di convenzione tra i Comuni di Gagliano Castelferrato, Leonforte e Valguarnera Caropepe per l'utilizzo congiunto di personale (art. 23 del CCNL sottoscritto in data 16/11/2022 ed art 1, comma 124° della legge n.145/2018)

L'anno duemilaventicinque il giorno 15 del mese di Aprile, con la presente convenzione da valere per ogni conseguente effetto di legge

Tra

Il Comune di Gagliano Castelferrato rappresentato dal Sindaco dott. Vincenzo Giuseppe Baldi la quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. _____, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

e

Il Comune Di Valguarnera Caropepe rappresentato dalla do.tt.ssa Francesca Draia nella qualità di Sindaco la quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. _____, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

e

Il Comune di Leonforte rappresentato dall'avv. Piero Li Volsi nella qualità di Sindaco il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. _____, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

PREMESSO che:

- L'art. 1, comma 124° della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), stabilisce che, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- Nello specifico e più nel dettaglio, l'art.1, comma 124° della citata legge n. 145/2018 ha inteso disciplinare per via legislativa l'istituto del c.d. "scavalco condiviso" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti (art.53, comma 7° del D.L.gs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.; per gli enti locali, l'art.1, comma 58° - bis, ultimo periodo della Legge 23 dicembre 1996 n. 662);
- L'art. 23 del C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 16/11/2022, regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri Enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro

d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse,

- Ai sensi del citato art. 23 del C.C.N.L. 16/11/2022 il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
- Tramite la convenzione di cui all'art. 23 del predetto C.C.N.L., sono garantiti i principi di unicità e di esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53, comma 1° del D.L.gs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO:

- della dichiarazione di disponibilità formulata dal dipendente interessato per essere utilizzato, per un rapporto di lavoro disciplinato dell'art. 23 del C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 16/11/2022;
- della nota del 25.03.2025, acquisita al protocollo n. 3345/2025, è pervenuta comunicazione da parte del Sindaco del Comune di Valguarnera Caropepe con la quale si richiedeva attivazione dell'istituto dello scavalco condiviso fino al 31/12/2025 a decorrere l'attivazione di convenzione temporanea per scavalco condiviso per 18/15 ore settimanali del dipendente a tempo pieno e indeterminato di questo Ente – Dott. Salvatore Lo Bartolo- Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione –
- della nota con nota del 27.03.2025, acquisita al protocollo n. 3428/2025, è pervenuta comunicazione da parte del Sindaco del Comune di Leonforte con la quale si richiedeva attivazione dell'istituto dello scavalco condiviso fino al 31/12/2025 a decorrere l'attivazione di convenzione temporanea per scavalco condiviso per 15 ore settimanali del dipendente a tempo pieno e indeterminato di questo Ente – Dott. Salvatore Lo Bartolo- Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - Responsabile
- delle deliberazioni delle rispettive giunte comunali che autorizzano la sottoscrizione della presente convenzione tra i Comuni di Gagliano Castelferrato e Leonforte e Valguarnera Caropepe per l'utilizzo condiviso del dipendente del Comune di Gagliano Castelferrato Dott. Salvatore Lo Bartolo per il periodo 15.04.2025 – 30.09.2025;

Tutto ciò premesso, tra i sottoscriventi il presente atto, nella loro spiegata qualità, si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 Premessa

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto.

Art.2 Finalità

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali degli Enti stipulanti e a conseguire una economia di gestione delle risorse umane consentendo, ai

sensi dell'art. 23 del CCNL 16/11/2022 e dell'art.1, comma 124° della già citata legge n. 145//2018, l'utilizzo condiviso del personale interessato, nonché di consentire ulteriore acquisizione di esperienza professionale dei propri dipendenti in ragione del disimpegno della propria prestazione professionale in contesti diversi innestandosi detti profili causali in un'ottica di collaborazione.

Art. 3 Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la gestione dell'utilizzo congiunto (condiviso) da parte dei Comuni Gagliano Castelferrato, Leonforte e Valguarnera Caropepe, del dipendente comunale del Comune di Gagliano Castelferrato, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, dott. Salvatore Lo Bartolo, Funzionario EQ, con le modalità di utilizzo di cui al successivo art. 5.

La presente convenzione, pertanto, disciplina la gestione del personale ivi indicato, utilizzato a tempo parziale dagli Enti stipulanti e, in particolare: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra gli Enti, la ripartizione degli oneri, i conseguenti adempimenti reciproci e ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

Art. 4 Durata e recesso della convenzione

La presente convenzione decorre dal 15 aprile 2025 e fino al 30 Settembre 2025 non prorogabile.

La presente convenzione potrà, altresì, cessare per revoca di uno dei tre Comuni. La revoca del Comune titolare del rapporto lavorativo produce lo scioglimento della Convenzione. La revoca dei Comuni utilizzatori produce l'incremento delle ore a favore del Comune titolare del rapporto di lavoro. È sufficiente il preavviso di almeno dieci giorni.

La convenzione potrà, inoltre, essere sciolta per il venir meno del consenso del lavoratore, comunicato ai Comuni. In tale ipotesi, gli effetti della cessazione decorrono dal decimo giorno dalla formale comunicazione del dipendente che dovrà essere inviata a tutti gli Enti che sottoscrivono la presente.

Art. 5 Modalità di utilizzo congiunto del dipendente

Quale conseguenza della presente convenzione e sulla base delle intese intercorse tra gli Enti utilizzatori, l'orario settimanale di lavoro del dipendente dott. Salvatore Lo Bartolo è, di norma, così distribuito:

- a) Presso il Comune di Valguarnera Caropepe, nelle giornate del lunedì per 9 ore, e il giovedì per 6 ore: TOTALE ORE 15
- b) Presso il Comune di Leonforte nelle giornate di martedì per 9 ore e venerdì per 6 ore: TOTALE ORE 15;
- c) Presso il comune di Gagliano Castelferrato il mercoledì per 6 ore: TOTALE ORE 6.

Art. 6 Gestione del personale

Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale ed oggetto della presente convenzione, è gestito dal Comune di Gagliano Castelferrato, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dei Comuni di Leonforte e Valguarnera Caropepe quali Enti utilizzatori.

La presenza in servizio del lavoratore sarà accertata presso i tre Comuni con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale dipendente.

La gestione delle assenze nei giorni nei quali il dipendente è utilizzato dai Comuni di Leonforte e Valguarnera Caropepe è effettuata dai medesimi, i quali si impegnano a comunicare tempestivamente tutte le assenze al Comune di Gagliano Castelferrato.

Il dipendente, nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore, è tenuto ad osservare le direttive impartite in rapporto alle esigenze per il periodo in cui è assegnato.

L'inosservanza di disposizioni che concretizzano violazioni dei doveri del proprio ufficio sono prontamente segnalate al responsabile del servizio dell'Ente di appartenenza cui il dipendente è assegnato per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Nel caso di reiterata inosservanza delle disposizioni impartite, l'Ente utilizzatore può disporre la immediata cessazione dell'utilizzo comunicando la decisione all'Ente di provenienza e al lavoratore interessato.

L' utilizzo del lavoratore da parte degli Enti interessati non configura una prestazione a tempo parziale secondo la vigente disciplina contrattuale.

Art. 7 - Titolarità del rapporto di lavoro e rapporti finanziari fra gli Enti e ripartizione delle spese

La titolarità del rapporto organico è conservata presso l'Ente titolare del rapporto lavorativo, a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio. L'Ente cedente corrisponderà al dipendente il trattamento economico fondamentale fisso e continuativo, inclusi i differenziali di stipendio. Il trattamento economico sopra descritto ed i relativi oneri fiscali e previdenziali derivanti dalla prestazione lavorativa del dipendente saranno rimborsati dai comuni di Leonforte e Valguarnera Caropepe al comune di Gagliano Castelferrato, mensilmente con allegata la certificazione di presenza e le eventuali ferie, malattia e permessi fruiti.

Il rimborso avverrà per gli importi quantificati dal Servizio Gestione contabile del personale afferente all'Area finanziaria, comprensivi di trattamento economico e contributivo.

L'eventuale trattamento economico "accessorio" (retribuzione di posizione e di risultato, oneri tecnici, altre voci di trattamento accessorio non fisse e continuative) riconosciuto dai comuni utilizzatori rimane a carico degli stessi e sarà pagato direttamente al dipendente.

Eventuali rimborsi a cui il dipendente abbia diritto ai sensi dell'art. 41 commi 2 e 4 del CCNL 14 settembre 2000 per il comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, fanno integralmente carico ai comuni presso il quale è rivolto lo scavalco, a norma dell'art. 14 comma 6 del CCNL 22 gennaio 2004 (medesimo comparto).

Art. 8- Risoluzione

La presente convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- per scadenza della presente convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte delle parti convenzionate;

- per recesso unilaterale da parte di una delle parti convenzionate;
- per motivata richiesta del dipendente
- per mancato rimborso da parte dei Comuni di Leonforte e Valguarnera Caropepe al Comune di Gagliano Castelferrato delle somme relative alla somme dovute nei tempi e nei modi previsti nella presente convenzione.

La risoluzione/revoca/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo pec di almeno 10 giorni lavorativi, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

Art. 9 - Registrazione ed oneri fiscali

Il presente atto, a norma degli artt. 5 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Gli oneri fiscali e le spese relative sono ripartite secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8 – Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni con adozione, se e in quanto necessari, di atti da parte degli organi competenti, ferma restando la disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia.